

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

(Approvato con delibera C.C. N.26 del 6/7/2015)

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente. Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Gli importi degli interventi sono intesi a garantire per tutti i residenti del Comune le risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari. Sono quindi subordinati alla definizione di un fabbisogno individuale valido per questo tipo di interventi.

Art. 1. Descrizione dei servizi

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di TAGLIO DI PO ai cittadini residenti nel Comune di TAGLIO DI PO in condizioni di disagio socio-economico-sanitario sono i seguenti:

Ordinari:

A) Contributo integrativo per anziani e inabili;

B) Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;

C) Incentivo economico per nuclei con minori;

Non ordinari:

D) Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto

E) Intervento economico per spese impreviste

Art. 2. Natura dell'intervento

Un intervento economico sarà devoluto ad una persona singola, chiamata di seguito “**beneficiario**” o ad interi nuclei familiari, di cui è considerato “beneficiario” il richiedente della prestazione.

In caso di insufficienza delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale, verranno predisposte, per ciascun intervento, delle riduzioni rispetto ai contributi determinati con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 3. Accesso agli interventi

L'accesso agli interventi di cui all'Art. 1 viene autorizzato dal Dirigente responsabile del Servizio, a base di una domanda con tutti i dati necessari alla determinazione dell'idoneità al contributo.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti requisiti generali:

- a) essere abitualmente presenti nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento,
- b) dimostrare la disponibilità di contribuire al fabbisogno familiare, se fisicamente capaci di farlo, osservare gli obblighi scolastici per minori secondo la normativa vigente.

La sussistenza dei requisiti generali è determinata dall'Assistente Sociale, anche previo controlli in merito da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata attinenza ai requisiti generali, l'Amministrazione può considerare non presenti – anche solo temporaneamente - uno o più componenti del nucleo modificandone quindi il relativo fabbisogno.

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore **ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore a € 3.000,00** e che – dalla certificazione ISEE - risultano di possedere un **patrimonio disponibile complessivo inferiore a € 5.000,00**.

L'erogazione degli interventi potrà essere subordinata all'adesione di un Progetto redatto dall'Assistente Sociale finalizzato al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della sua famiglia.

Art. 4. Caratteristiche e tipologia degli interventi

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste / affitto). Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. All'occorrenza il vantaggio economico potrà consistere nella fornitura di pasti confezionati o nella consegna di buoni alimentari.

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

1. ORDINARI

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione per un massimo di tre volte l'anno volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- ad **anziani**, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati;
- a soggetti con **invalidità** uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad **adulti** in età lavorativa, in precaria situazione economica.
- Il contributo viene concesso per un massimo di tre volte l'anno.

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori. E' rivolto

- a nuclei con **minori**, in difficoltà economica.
- L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'Amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per tre volte l'anno l'anno.

Gli interventi A), B) e C) s'intendono mutuamente esclusivi.

2. NON ORDINARI

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto per i nuclei che, per motivate giustificazioni, non hanno potuto presentare domanda al contributo regionale, cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per una mensilità nell'anno, prorogabile per una ulteriore mensilità nel caso che il disagio persista. Il contributo viene erogato:

- per contratti di locazione regolarmente registrati;
 - nel caso di un canone d'affitto superiore a € 200,00
 - graduandolo in funzione della condizione economica
- Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto mensile al momento della domanda.

E) L'intervento economico per spese impreviste è erogato:

- a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi;

- fino a spese di un importo complessivo di € **500**.
- graduandolo in funzione della condizione economica .L'intervento per spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per – al massimo – una volta all'anno. Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

Art. 5. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, così come indicato all'art. 3 del DPCM 159/2013.

Ai fini della determinazione del fabbisogno familiare, l'Amministrazione Comunale può rimuovere determinati componenti adulti, privi dei requisiti generali, da un nucleo, anche se sono presenti nell'ISEE.

I nuclei particolarmente numerosi (oltre **cinque** componenti) possono - al massimo - ricevere erogazioni corrispondenti al fabbisogno per nuclei di cinque componenti.

Art. 6. Valutazione della condizione economica

Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.

Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE (o ISEE corrente), moltiplicato per la scala di equivalenza del nucleo familiare, viene rapportato al fabbisogno annuale descritto all'articolo 7, determinando per differenza la quota dell'intervento. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare (ad esclusione della casa di residenza) e mobiliare, superiore a 7.500,00 euro. L'amministrazione, infatti, a partire da un patrimonio disponibile di 2.500,00 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare il proprio intervento fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 7.500,00 euro.

Art. 7. Il fabbisogno familiare

Il fabbisogno individuale (riferito ad un nucleo di una sola persona) viene fissato a **3.000,00** Euro annuali corrispondenti a € **250,00** mensili. Questo importo base viene moltiplicato

con il valore della scala di equivalenza prevista dall'ISEE (fino ad un massimo di 5 componenti) corrispondente al numero dei componenti del nucleo per ottenere l'importo massimale erogabile.

Tabella 1 Fabbisogno familiare

	Importo mensile	Importo annuo
1	250 euro	3.000 euro
2	392,50 euro	4.710 euro
3	510 euro	6.120 euro
4	615 euro	7.380 euro
5	712,50 euro	8.550 euro

Art. 8. Calcolo degli interventi

Per gli interventi ordinari contrassegnati alle lettere A) B) C) dell'Art. 1, il calcolo consiste nell'applicare la quota definitiva al fabbisogno del nucleo familiare del richiedente, calcolata in base a quanto stabilito all'Art. 7, quindi anche con la valutazione del patrimonio.

Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto (intervento D) consiste nella graduazione della percentuale di contributo con questi limiti:

- ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000,00 = 100%
- ISEE (o ISEE corrente) congruo maggiore o uguale a 5.000,00 = 0%
- Per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000,00 e 5.000,00 la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all'art. 7.

L'intervento economico per spese impreviste (intervento E) consiste nella graduazione della percentuale di intervento con questi limiti:

- ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000,00 = 100%
- ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 5.000,00 = 0%
- Per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000,00 e 5.000,00 la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all'art. 7.

La percentuale così ottenuta, viene moltiplicata per le spese, determinando così il contributo, che non potrà essere comunque superiore a € 500,00.

Art. 9 - Non applicabilità dell'intervento ordinario ai consumi

Dall'importo dell'intervento ordinario annuo viene sottratto una stima dei costi per l'/gli autoveicolo/i presenti nel nucleo. Ai fini della valutazione il richiedente deve indicare nella domanda:

- il numero di automobili in possesso dei componenti il nucleo e
- la cilindrata cc complessiva di questi veicoli

Il valore della cilindrata (in centimetri cubici) trasformato in Euro, viene preso come indicatore del costo annuo dei veicoli e sottratto dall'intervento ordinario preventivato nell'Art. 7 e 8.

Art. 10 - Esclusioni

Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni sociali e sanitarie. Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.

Art. 11 - Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013 esegue tutti i controlli necessari sulle informazioni "autodichiarate" dal dichiarante, provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 12- Disponibilità finanziaria

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento previsto nel bilancio annuale comunale.

Disposizioni finali – Norme transitorie

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano gli interventi di concessioni di benefici economici a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche.